AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

ADP
ADP-2021-0000148
del 07-01-2021 11:17

Spett.le
GEOPOLIS S.r.l.
Via Fratelli Urbano 32
Torre S. Susanna (BR)
Pec: geopolissrl@pec.it

Spett.le
Ufficio Acquisiti Gare e Contratti
Sede

DETERMINA

Oggetto: Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi topografici catastali relativi agli immobili demaniali gestiti da "Aeroporti di Puglia SpA" presenti all'interno dei sedimi aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).
Redazione delle mappe di vincolo ex art. 707 C. d. N. dell'aeroporto di Foggia
CIG: 669462969D – CUP B74I11000210001
Contratto Rep. 684 del 16.01.2017

IL DIRETTORE GENERALE

Visti
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20/02/2020;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- l'art. 106 Del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Premesso che
ad esito dell'esperimento di procedura negoziata sulla Piattaforma Empulia per l'Affidamento mediante lo strumento giuridico dell'Accordo Quadro dei servizi topografici e catastali degli immobili gestiti da AdP, la società Geopolis Srl è risultata affidataria dei predetti servizi;

in data 16.01.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 684 , in scadenza nel mese di gennaio 2021;

Evidenziato che
sono in fase di completamento i lavori di prolungamento della pista dell'Aeroporto di Foggia e si rende necessario per AdP procedere con la redazione delle mappe di vincolo aeroportuali ad esito della nuova configurazione della infrastruttura di volo;

Accertato che
l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

Visto
l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Accertato che
nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto: – le prestazioni supplementari da eseguire riguardano un servizio necessario, relativo alla redazione delle mappe di vincolo dell'Aeroporto di Foggia in esito al completamento dei lavori in appalto riguardanti la pista di volo, servizi non inclusi nell'appalto iniziale;
trattasi di estensione di servizi, non espressamente previsti nell'appalto originario, i quali presentano i requisiti di coerenza tecnica rispetto ai servizi di cui all'appalto principale;

Considerato che
la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto che
sussistano i presupposti normativi per l'affidamento dei servizi di cui trattasi in favore della Società Geopolis srl, già Affidataria dei servizi topografici catastali relativi agli immobili demaniali gestiti da "Aeroporti di Puglia SpA";

Vista
l'offerta presentata da codesta società, Prot. PI 81/2020 – Cod. Comm TO 11/16 – riportante nel dettaglio i Prezzi riferiti alle singole attività, per un totale di Euro 16.000,00 Iva non imponibile ai sensi dell'art 9 punto 6 DPR 633/72;

Rilevato che il maggiore corrispettivo per i servizi in questione comporta un aumento che rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo);

Rilevato che
i servizi in parola sono da considerarsi strumentali e direttamente connessi all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, e disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimento alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

Accertata
la disponibilità finanziaria per l'affidamento nell'ambito del finanziamento previsto per gli interventi dell'Aeroporto di Foggia di cui al C.U.P. B74I11000210001;

Preso Atto
che il RUP del presente affidamento è l'Arch. Roberto FAEDDA, già Rup dell'Accordo Quadro di cui all'originario affidamento;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Società Geopolis Srl i servizi supplementari relativi alla redazione delle mappe di vincolo dell'Aeroporto di Foggia;
di riconoscere per i servizi supplementari in questione l'importo di **€ 16.000,00** - Iva non imponibile ai sensi dell'Art. 9 punto 6 DPR 633/72;
di dare atto che il servizio dovrà essere svolto alle medesime condizioni contemplate nel contratto di appalto Rep. 684 del 16.01.2017;

di dare atto che l'importo del corrispettivo sarà corrisposto con le medesime modalità contemplate nel contratto d'appalto sopracitato e previa approvazione da parte di ENAC della documentazione prodotta;
di dare atto altresì che, poiché l'importo dei servizi supplementari non eccede il quinto d'obbligo del contratto Rep. 684, non è richiesto, ai fini della tracciabilità un ulteriore CIG;
Per l'effetto:
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Affidatario è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il N. di SmartCig da indicare nella fattura è riportato in oggetto.
La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico.
In caso di fatturazione elettronica la stessa dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML.
Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: M5UXCR1.
Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, e che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it. I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone.

La Società dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito

www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

La Società si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

La Società dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l'Affidataria dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP. (Pantouflage).

La Società decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio, che potranno essere eseguite a campione da parte dell'Ufficio Acquisti Gare e Contratti, in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente Determina/Lettera d'Ordine viene inoltre pubblicata sul sito Aeroporti di Puglia in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016.

Si chiede di voler restituire copia della presente debitamente firmata per accettazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Arch. Marco CATAMERÒ

Per Accettazione
Geopolis Srl